

**Sentenza:** n. 53 del 9 marzo 2012

**Materia:** impiego pubblico

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articoli 3, 97 e 117 co. 2 lett. 1) Cost.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** articoli 5 e 14 comma 3 della legge Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7 recante <Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale>

**Esito:** illegittimità dell'articolo 5 della legge Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7

**Estensore nota:** Alessandra Cecconi

L'articolo 5 della legge regionale in epigrafe indicata introduce la possibilità, per il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna scelta sulla base di rapporti fiduciari. La stessa disposizione demanda ad una delibera della presidenza del Consiglio regionale la definizione del contenuto dell'incarico e dei rapporti dell'incaricato con le altre strutture.

Il ricorrente Governo contesta la legittimità della norma indicata per violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - in quanto essa autorizza il ricorso a professionalità esterne in difformità dai rigorosi criteri posti dall'articolo 7 comma 6 del D. lgs. n. 165/2001 - nonché per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile in quanto essa interviene nella disciplina dei rapporti di diritto privato.

Al riguardo la Corte, in linea con l'orientamento espresso in precedenti pronunce, afferma che affinché sia rispettato il principio costituzionale di buona amministrazione posto dall'art. 97 Cost. occorre che sia comunque assicurata la qualificazione dei soggetti che accedono agli uffici pubblici: pertanto le Regioni possono anche derogare ai criteri posti dal d.lgs. n. 165/2001 ma devono individuarne di alternativi, idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvalgono.

Questo principio vale anche per i rapporti di natura temporanea inerenti ad uffici di diretta collaborazione con gli organi politici: l'individuazione dei collaboratori può avvenire anche sulla base di criteri di tipo fiduciario ma non può esaurirsi in questi. Occorre che la Regione stabilisca ulteriori criteri di selezione che, pur diversi da quelli posti dalla norma statale, siano idonei a garantire l'imprescindibile competenza dei prescelti. Ciò anche al fine di evitare che vi sia un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni.

La Corte rileva inoltre che la disposizione in esame non prevede né un limite temporale alla collaborazione esterna (neppure la cessazione dal mandato del presidente) né obiettive e predeterminate esigenze funzionali dell'organo politico che giustifichino il ricorso all'esterno, configurando così la violazione dei principi costituzionali di buon andamento e ragionevolezza posti dagli articoli 97 e 3 Cost.

Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 5, mentre viene riservata a separata decisione la questione relativa all'articolo 14 co. 3 della legge oggetto del giudizio.